

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato tra l'altro le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/2001 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e il bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera nel periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001.
- (3) In caso di necessità, questo bilancio può essere modificato adeguando, nel corso dell'esercizio, i quantitativi dei prodotti all'interno del quantitativo globale stabilito in

funzione delle esigenze di questa regione. Per poter soddisfare il fabbisogno di prodotti lattiero-caseari a Madera è necessario adeguare, nel bilancio previsionale, i quantitativi previsti per questi prodotti. Occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU L 144 del 30.5.2001, pag. 3.